

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
AI SENSI DELL'ART. 14-TER L. 3/2012**

Debitore Sig. Marco Ferrazzo cod. fisc.

Procedura n. 18/2021

O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di
Verona

Gestore

Dott. Gianneugenio Bortolazzi

PREMESSA

Il sottoscritto Signor Marco Ferrazzo nato a _____ il _____ residente in _____ (____) via _____ Cod. Fisc. _____ ricorrendo i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità di seguito riportati, dopo aver presentato istanza per la nomina di gestore della crisi da sovraindebitamento L. n. 3/2012 e s.m., istanza pervenuta all'O.C.C. dell'ODCEC di Verona Registro n. U0002471 del 12.04.2021 formalizza la presente DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex art. 14-ter Legge 3/2012 e s.m..

Presupposti oggettivi di ammissibilità

Il sottoscritto Marco Ferrazzo

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n.3/2012 e s. m.;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n.3/2012 e s. m.;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis della Legge n. 3/2012 e s.m.;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Presupposti soggettivi di ammissibilità

Il sottoscritto si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a) Legge n. 3/2012 e s.m. per debiti contratti nella veste di imprenditore.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE

Il sottoscritto debitore, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento, ha predisposto la presente domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter Legge n. 3/2012 e s.m., che è stata verificata ed attestata dal nominato O.C.C. dopo avergli fornito le informazioni e la documentazione necessaria per ricostruire la situazione economica e patrimoniale.

Informazioni di carattere generale

Lo scrivente è entrato nella società 2 EMME DI BENZO MASSIMILIANO E FERRAZZO MARCO SNC con il sig. Benzonì Massimiliano, attività di rivendita di infissi, porte interne, zanzariere.

La società è stata costituita nel 2003 e posta in liquidazione volontaria con atto del 04 maggio 2011.

Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore

Verso il 2008 circa, è iniziata un po' di crisi del lavoro, così abbiamo fatto da consulenti ad una ditta di _____ (ditta nel settore dei mobili) per quanto riguarda la costruzione di infissi in PVC, fare preventivi per lavori, rilievo misure nei cantieri. Dopo un po' ci hanno "liquidati" senza pagarci come da accordi presi e questo ci ha creato un bel debito. Tramite avvocato abbiamo intentato una

causa, ma nel frattempo la ditta _____ ha dichiarato fallimento e quindi l'avvocato ci ha detto che alla fine non ci sarebbe stato possibile recuperare niente.

Questa situazione ci ha fatto valutare la possibilità di costruire da noi infissi in PVC, cosa che siamo riusciti a fare per un periodo assumendo anche qualche operaio e un rappresentante per procacciare lavoro.

Io mi occupavo della linea di costruzione infissi, ordine dei materiali, il socio si occupava della parte amministrativa, contatti con le banche, commercialista.

Purtroppo neanche in questo modo siamo riusciti a rientrare dalle spese, poi c'è stata la crisi degli ultimi anni in cui anche le banche non ci hanno per niente dato una mano, non concedendoci anticipi o altro per far fronte alla situazione. Questo ci ha portato a dover chiudere l'attività. Per la gestione della chiusura ci siamo avvalsi di un liquidatore, come risulta dalle visure, che si è occupato di tutto.

Situazione economico patrimoniale del debitore

Non possiedo beni mobili e immobili.

Situazione reddituale

Lo scrivente percepisce un reddito da lavoro dipendente presso la ditta indicata in tabella e per gli importi media annui e mensili ivi indicati:

Anno	Datore di lavoro	Reddito netto annuo	Reddito netto medio mensile
2021		15.373,00	1.281,08
2020		18.820,00	1.447,69
2019		21.241,00	1.633,92
2018		23.179,70	1.783,05
2017		19.284,00	1.483,38
Media		18.478,00	1.454,23

Tabella 1 – Serie storica dati reddituali del debitore

Situazione patrimoniale

Beni mobili

Lo scrivente non è proprietario di beni mobili registrati né altri beni mobili.

Beni immobili

Lo scrivente non è proprietario di beni immobili.

Crediti impignorabili

Non sono presenti crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c., salvo la cessione del quinto dello stipendio.

Di seguito si riporta una tabella che riepiloga la situazione patrimoniale del sottoscritto

Descrizione	Valore patrimonio immobiliare	Valore beni mobili	Polizze assicurative	Saldo conto corrente	Altri crediti
-	0	0	0
Totale

Tabella 2 – Situazione patrimoniale del debitore

Situazione debitoria

Creditori prededucibili

Procedura OCC

L'Organismo di Composizione della Crisi ha fatto pervenire al sottoscritto il preventivo del compenso e spese ex art. 10 comma 3 DM Giustizia n. 202/2014 per un importo pari ad € 1.560,94.

Consulente del debitore

La società con sede a consulente dello scrivente, ha fatto pervenire allo stesso il preventivo, accettato, del compenso pari ad euro 4.220,37, importo comprensivo della Cnap 4% e dell'IVA 22%.

Creditori privilegiati

Descrizione e ammontare dei crediti privilegiati vantanti nei confronti del debitore divisi per creditore e per tipologia di privilegio

debito Iva	672,40
ritenute fiscali a debito	274,26
debiti vs. enti previdenziali	354,34

Creditori chirografari

Descrizione e ammontare dei crediti chirografari vantanti nei confronti del debitore divisi per creditore

BANCHE	banca c/c sofferenza	188.484,80
FORNITORI		1.947,15
		4.167,25
		232,60
		25.010,03
		968,34

.	7.419,12
.	10.590,78
.	22.261,88
.	279,09
.	6.890,64
.	5.968,92
.	4.107,70
.	3.571,40
.	8.358,65
.	379,80
.	41.267,93
.	2.352,00
.	939,00
FORNITORI LEASING	22.270,48
	7.653,75
	3.003,44

Di seguito si riepiloga la situazione debitoria del sottoscritto, distinta tra crediti in via privilegiata e crediti in via chirografaria e distinta tra debiti personali e debiti derivanti dall'attività d'impresa.

Creditore	Debiti personali		Debiti società		Totale
	Privilegiati	Chirografari	Privilegiati	Chirografari	
BANCHE	0	0	0	188.484,80	188.484,80
DEBITI ERARIALI	0	0	946,66	0	946,66
DEBITI VS. ENTI PREV.	0	0	354,34	0	354,34
FORNITORI	0	0	0	146.712,28	146.712,28
FORNITORI LEASING	0	0	0	32.927,67	32.927,67
Totale	0	0	1.301,00	368.124,75	369.425,75

Tabella 3 – Riepilogo situazione debitoria

Atti impugnati dai creditori

Allo scrivente non risultano atti impugnati dai creditori.

Atti di disposizione

Lo scrivente non ha effettuato atti dispositivi del proprio patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni.

Spese correnti e necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia

Descrizione delle modalità con cui si fa fronte alle spese familiari.

Nelle tabelle di seguito vengono riportare le spese medie mensili sostenute.

ELENCO SPESE			
TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO PERIODICO/ANNUALE	PERIODICITA'
AFFITTO	300,00	3.600,00	MENSILE
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	48,83	585,96	MENSILE
UTENZE RISCALDAMENTO	74,58	894,96	MENSILE
UTENZE TELEFONICHE (FISSO, MOBILE, INTERNET)	43,90	526,80	MENSILE
UTENZE ACQUEDOTTO	14,81	177,72	MENSILE
RIFIUTI	12,00	144,00	MENSILE
MANUTENZIONE AUTOVETTURA	20,00	240,00	MENSILE
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	20,00	240,00	MENSILE
LEGNA DA ARDERE	27,17	326,04	MENSILE
SPESE VISITE MEDICHE	20,00	240,00	MENSILE
CARBURANTE AUTOVETTURA	200,00	2.400,00	MENSILE
ASSICURAZIONI AUTO	37,50	450,00	MENSILE
SPESE ALIMENTARI E PRODOTTI CURA DELLA PERSONA	400,00	4.800,00	MENSILE
ASSICURAZIONI INFORTUNI	15,33	184,00	MENSILE

BOLLO AUTO			MENSILE
	18,33	220,00	
SPESE FARMACIA			MENSILE
	20,00	240,00	
ALTRO (veterinario)	-		MENSILE
		-	
Totale	1.272,46	15.269,48	

Tabella 4 – Dettaglio spese mensili

Composizione nucleo familiare

- Ferrazzo Marco, nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ ;
- _____, nata a _____ il _____ residente in _____ via _____

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

Dopo aver descritto la situazione reddituale e patrimoniale del sottoscritto e aver specificato le spese necessarie per il sostentamento dello stesso e della propria famiglia, si procede a formulare la domanda di liquidazione del patrimonio per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Definizione della domanda

La domanda di liquidazione del patrimonio, considerata la situazione reddituale e patrimoniale, del sottoscritto sembra essere la migliore soluzione per risolvere la crisi da sovraindebitamento in cui mi ritrovo dal momento che il patrimonio liquidabile è rappresentato solo ed esclusivamente da una quota della retribuzione percepita, non essendo proprietario di alcun bene immobile né mobile.

Si premette che quanto sopra esposto costituisce parte integrante della presente domanda di liquidazione e si dichiara che non si provvede all'elaborazione dell'inventario di tutti i beni del debitore non essendo in possesso di nessun bene immobile o mobile.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che la liquidazione del patrimonio sia l'unica soluzione percorribile in quanto, se consideriamo l'esiguo importo mensile che si metterebbe a disposizione in un'eventuale proposta di accordo, questa si concluderebbe in un arco temporale maggiore, e che non si andrebbero comunque a soddisfare integralmente i creditori.

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto chiede che l'Il.mo Tribunale di Verona Voglia disporre con apposito decreto:

- l'apertura della liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter Legge n. 3/2012 e s.m. con indicazione della quota del reddito percepito eccedente le spese necessarie per il sostentamento proprio e della famiglia che dovrà essere liquidato per il periodo di 48 (quarantotto) mesi dalla data di deposito del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio;
- la nomina di un liquidatore, qualora non sia già avvenuta ai sensi dell'art. 17 comma 1 L. 3/2012 e s.m., da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14-sexies e ss L. 3/2012 e s.m.;
- che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- disporre la sospensione del pignoramento presso terzi in essere promosso da _____ con sede legale a Venezia Mestre via Terraglio 63;
- che venga stabilita idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto stesso.

Il sottoscritto Sig. Marco Ferrazzo richiede inoltre, sin d'ora, l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Con ossequio

Verona, li 09 MAR. 2022

Il debitore

Firmato Marco Ferrazzo

ELENCO ALLEGATI

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
Presupposti oggettivi di ammissibilità	3
Presupposti soggettivi di ammissibilità	3
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE	3
Informazioni di carattere generale.....	3
Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore.....	3
Situazione economico patrimoniale del debitore	4
Situazione reddituale	4
Situazione patrimoniale	4
Situazione debitoria	5
Creditori prededucibili	5
Creditori privilegiati.....	5
Creditori chirografari.....	5
Atti impugnati dai creditori	7
Atti di disposizione	7
Spese correnti e necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia	7
Composizione nucleo familiare	8
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE.....	9
Definizione della domanda	9
CONCLUSIONI.....	10
ELENCO ALLEGATI	11
SOMMARIO	12
INDICE DELLE TABELLE	12

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Serie storica dati reddituali del debitore	4
Tabella 2 – Situazione patrimoniale del debitore	5
Tabella 3 – Riepilogo situazione debitoria	6
Tabella 4 – Dettaglio spese mensili	7



**Tribunale di Verona
Sezione II civile**

Il Giudice,

- a) **vista** le domanda di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 16.3.22 da **Ferrazzo Marco** e la documentazione alla stessa allegata;
- b) **vista** la nota integrativa depositata in data 28.3.2022, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del GD in data 17.3.22;
- c) **letta** la relazione particolareggiata del gestore della crisi Dott. Gianneugenio Bortolazzi in data 9.3.22, nonché l'integrazione in data 30.3.2022;
- d) **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in _____;
- e) **rilevato che** il ricorrente ha svolto attività imprenditoriale in forma individuale ed è stato anche socio illimitatamente responsabile della 2 Emme di Benzoni Massimiliano e Ferrazzo Marco snc. Entrambe le attività di impresa sono cessate (l'attività della società è proseguita sino al maggio 2011, quella della ditta individuale sino al dicembre 2016), con cancellazione dal registro delle imprese in data 11 gennaio 2017. Pertanto, essendo decorso più di un anno dalla cancellazione, il Ferrazzo – per tale assorbente ragione - non può essere dichiarato fallito (né in proprio, né per ripercussione a seguito del fallimento della società di persone) e non può accedere ad altre procedure maggiori diverse da quelle previste dalla legge 3/12 e, quindi, è legittimato a richiedere la liquidazione del proprio patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012
- f) **rilevato che** il ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non è mai stato in precedenza ammesso ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- g) **rilevato che** il ricorrente, come attestato dal gestore della crisi, versa effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che a fronte dei debiti accertati dal gestore della crisi (verso istituti di credito e finanziari, verso erario ed enti previdenziali e verso fornitori) esigibili per complessivi euro 480.000,00 circa (cfr pagine da 7 a 22 della relazione particolareggiata del 9.3.22 e pagine 2 e 3 della integrazione del 30.03.22), può contare solo sul reddito da lavoro dipendente di euro 1.492,00 mensili (x 13 mesi) circa (gravato da assegnazione del 1/5 a favore di _____ a seguito di provvedimento del GE del 7.7.2021), oltre che da giacenze di sua pertinenza su conto corrente alla data del 14.2.22 per euro 1.204,24. E' perciò del tutto evidente che il ricorrente sia assolutamente impossibilitato a far fronte agli ingenti debiti da cui è gravato e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento;
- h) **rilevato che** alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3 legge 3/12, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;



- i) **rilevato che** la documentazione allegata alla domanda (verificata come completa ed attendibile dal gestore della crisi) consente di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti sopra indicati) e patrimoniale (redditi e disponibilità liquide sopra indicati) del ricorrente, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;
- j) **ritenuto che** allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in fronde ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'insussistenza della domanda;
- k) **rilevato che** il ricorrente ha elencato spese mensili per il mantenimento proprio e della propria famiglia per complessivi euro 1.272,00, importo che deve ritenersi congruo, considerata la composizione del nucleo familiare (di cui fa parte anche la moglie disoccupata) e anche alla luce delle verifiche effettuate dal gestore della crisi (vedi pagine 23 e 24 della relazione del 30.3.22). Il reddito del nucleo familiare è costituito solo dalla entrata da lavoro dipendente del ricorrente pari ad euro 1.492,00 mensili circa (cfr buste paga e dichiarazioni dei redditi in atti e verifica del gestore di cui alle pagine 1 e 2 della integrazione del 30.3.22). Va quindi indicato in euro 1.271,00 mensili (per 12 mesi) il reddito che il ricorrente potrà trattenere per sé, sicché lo stesso dovrà mettere a disposizione del liquidatore, per la soddisfazione dei creditori, per 12 mesi la quota di reddito mensile che eccede tale limite (attualmente pari ad euro 220,00 mensili netti) nonché l'intera tredicesima mensilità (pari, nel 2021, ad euro 1.271,00 netti)
- l) **ritenuto che** al fine di garantire che le somme di cui sopra siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 14quinquies, c. 2, lett. e): 1) va ordinato al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura; 2) va ordinato al datore di lavoro del ricorrente di versare sul predetto conto – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto a Ferrazzo Marco eccedente il suddetto limite di euro 1.271,00 mensili, nonché l'intera tredicesima mensilità (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);
- m) **rilevato che**, come sopra evidenziato, il ricorrente è effettivamente titolare di beni (quota di reddito) da liquidare e da mettere a disposizione dei creditori, sicché sussistono i presupposti per aprire la procedura di liquidazione del patrimonio (riservata ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione all'esito del relativo procedimento, se sarà attivato dal ricorrente).
- n) **ritenuto, che** quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore della crisi dott. Gianneugenio Bortolazzi, in possesso dei requisiti di cui all'art 28 legge fall;
- o) **rilevato che** va emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b) legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione. Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione,



atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);

- p) **rilevato che** in relazione ad un debito per finanziamento verso di euro 8.160,54 oltre interessi ed oltre euro 1.600,00 più accessori per spese legali, a seguito di pignoramento presso il datore di lavoro ed attivazione della procedura mobiliare n. 2079/20 rgem, con provvedimento in data 7.7.2021 il GE presso il Tribunale di Verona ha assegnato al suddetto creditore, sino alla concorrenza degli importi di cui sopra, il credito futuro del Ferrazzo verso il proprio datore di lavoro per stipendio e TFR, nella misura di 1/5 (che, in effetti, risulta decurtato mensilmente, come evidenziato nelle buste paga in atti). Deve tuttavia ritenersi che per effetto dell'apertura della presente procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) alla creditrice ed al datore di lavoro del ricorrente detta trattenuta non dovrà più essere operata e il relativo importo mensile dovrà essere versato al ricorrente. Infatti, pur essendo vero che la legge 3/12 non contempla e disciplina espressamente i rapporti tra le procedure di sovraindebitamento e la assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente, va tuttavia considerato che quelle del sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si ricava dal disposto dell'art. 6, comma 1 legge 3/12), sicché – in presenza di lacune di disciplina – appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. E, in proposito, va richiamato il condivisibile indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, in ipotesi di assegnazione di credito futuro a seguito di procedura esecutiva individuale conclusasi prima del fallimento, il pagamento del terzo *debitor debitoris*, eseguito a favore del creditore successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), perché eseguito con somme del debitore e di cui quest'ultimo ha perso il diritto di disporre per effetto della dichiarazione di fallimento, rimanendo a tal fine irrilevante l'antiorità dell'assegnazione del credito (cfr. Cass. 1611/00; Cass.6737/05; Cass. 463/06; Cass. 18714/07; Cass.5994/11; Cass. civ. 7508/ 11; Cass.1227/16; Cass. 19947/17). D'altra parte, va considerato che la legge 3/12, proprio al fine di consentire al soggetto sovraindebitato di porre rimedio alla propria incapacità di pagare con regolarità le obbligazioni contratte e di esdebitarsi, contempla espressamente la possibilità di ristrutturazione di qualunque credito, ivi compresi quelli privilegiati per la parte eccedente il valore del bene su cui insiste la garanzia. Significativamente nessun divieto di falcidia viene previsto in relazione ai crediti in relazione ai quali il creditore abbia ottenuto in sede esecutiva l'assegnazione di crediti futuri del debitore verso un terzo, sicché aderendo alla opposta tesi, secondo cui gli stessi dovrebbero sempre e comunque essere soddisfatti per intero mediante la prosecuzione della trattenuta stipendiale, si giungerebbe in tal modo ad introdurre per via interpretativa una deroga alla regola generale che impone l'eguale trattamento dei creditori di pari grado, deroga che non è contemplata dalla norma;



- q) **ritenuto opportuno** fissare al liquidatore i termini indicati nella parte motiva per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate;
- r) **ritenuto che**, al fine di tenere monitorati l'attività del liquidatore e l'andamento della procedura, sia opportuno porre a carico del liquidatore l'onere di informativa nei termini e con le tempistiche indicate nella parte motiva.

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **Ferrazzo Marco** (cod.fisc. _____), nato a _____ () il _____ e residente in _____, via _____;
- 2) nomina liquidatore il dott. Gianneugenio Bortolazzi;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Ferrazzo Marco;
- 4) dà atto che, per effetto della apertura della presente procedura ed a partire dal momento in cui avverrà la comunicazione (a cura del liquidatore) del presente provvedimento alla creditrice _____ e al datore di lavoro del ricorrente D&V srl, dovrà cessare la trattenuta sullo stipendio di Ferrazzo Marco a favore della predetta creditrice indicata al punto p) della parte motiva;
- 5) esaminati gli atti e i documenti dispone - ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) legge 3/12 - che risultino esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente nella misura, su base mensile e per 12 mesi all'anno, di euro 1.272,00. Il reddito percepito in eccesso rispetto a tale importo per 12 mesi ed eventuali emolumenti aggiuntivi (ulteriori mensilità, premi, bonus una tantum, etc), nonché l'intera tredicesima mensilità dovranno essere messi a disposizione del liquidatore, per la distribuzione tra i creditori. A tal fine visto l'art. 14quinquies, c. 2, lett. e): 1) ordina al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura; 2) ordina al datore di lavoro del ricorrente di versare sul predetto conto - a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore - ogni importo dovuto a Ferrazzo Marco eccedente il suddetto limite di euro 1.272,00 mensili per 12 mesi all'anno, oltre agli eventuali emolumenti aggiuntivi, nonché l'intera tredicesima mensilità (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). E' fatto inoltre obbligo al ricorrente di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;
- 6) ordina a Ferrazzo Marco di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore - a semplice richiesta - tutti i beni - anche futuri - compresi nell'attivo da liquidare;
- 7) dispone che il liquidatore:
 - provveda **entro 45 giorni** dall'apertura della procedura alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare;
 - provveda **entro 60 giorni** dall'apertura della procedura alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non



inferiore a 120 e non superiore a 150 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;

- provveda, **entro 30 giorni** dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione al ricorrente e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione a formare lo stato passivo della procedura, provvedendo ai consequenziali adempimenti di cui all'art 14 octies legge 3/12;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a presentare al Giudice il **conto della sua gestione** e, all'esito, a richiedere allo stesso Giudice la **chiusura della procedura** ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;

- provveda agli altri incombeni di cui all'art. 14 novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

8) dispone che **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** (a partire dal 30.6.22) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivato per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto, unitamente ai suoi allegati, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai creditori, al debitore e all'OCC;

9) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi di soggetti diversi dal ricorrente, dal Giudice e dal gestore della crisi; b) indirizzo di residenza del ricorrente; c) nominativo del datore di lavoro del ricorrente. L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.


Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al gestore della crisi dott. G.Bortolazzi

Verona, 1.4.2022

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca

Depositato in cancelleria telematicamente
oggi 04/04/2022


TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

